



COMUNE DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

II DIREZIONE ORGANIZZATIVA

ELEZIONI DELL'8 E 9 GIUGNO
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI.
ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL COMUNE

SCHEMA
DI
CONVENZIONE

Tra:

- il **Comune di Castelvetro** (C.F. 81001210814), qui rappresentato dal Responsabile della II Direzione Organizzativa, dott. Simone Marcello Caradonna, incaricato con determinazione sindacale n. 36 dell'1/04/2025, domiciliato per la funzione presso la sede comunale
- e la ditta _____, con sede in Castelvetro (TP) in via _____ (P.I. _____) iscritta alla CC.I.AA. di Trapani al n.TP-_____ – in possesso di autorizzazione relativa alla somministrazione di alimenti e bevande, qui rappresentata dal sig. _____, nato a _____ il _____ il quale dichiara di sottoscrivere la convenzione nella sua qualità di Amministratore della suddetta ditta, di seguito indicata come esercente.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. L'esercente si impegna ad assicurare alle condizioni di seguito elencate, il servizio di mensa sostitutivo a favore dei dipendenti del Comune di Castelvetro che dovessero presentare alla cassa apposito buono rilasciato dal Comune, utile per la consumazione di cibi e bevande diversi che, a richiesta del dipendente, possano anche essere forniti caldi e che costituiscano comunque un pasto.
2. Il dipendente pagherà il pasto consumato o da consumare attraverso un **buono pasto del valore nominale di euro 7,00**. Se il dipendente non fruisce completamente del buono le consumazioni inferiori al suo valore non danno diritto ad alcuna forma di resto o compensazione.
L'esercente apporrà il proprio timbro e la data sul buono al momento della fruizione dello stesso.
3. L'esercente dovrà espletare il servizio affidato, con diligenza e regolarità restando il Comune,

al riguardo, completamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità a qualunque titolo anche nei riguardi di terzi.

4. L'esercente nello svolgimento del servizio potrà trattare dati personali anche di natura particolare, per tali trattamenti resterà direttamente responsabile e, pertanto, per quanto di propria competenza, è tenuta al rispetto dei Principi applicabili al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, degli obblighi di riservatezza, integrità e tutela dei dati, nonché a garantire l'utilizzo dei dati stessi esclusivamente per le finalità espresse nel presente documento sottoscritto tra le parti.

L'esercente apporrà il proprio **timbro** e la **data** sul buono al momento della fruizione dello stesso.

Inoltre, i buoni pasto:

- non sono cedibili, commerciabili, né monetizzabili;
- non possono essere usati per scopi diversi dalla ristorazione al dipendente;
- non danno luogo ad alcuna forma di resto o compensazione al dipendente comunale che non ha fruito completamente del buono.

A tal fine l'esercente dovrà acconsentire alle relative verifiche. I buoni pasto ritirati in diffinità a quanto sopra precisato non danno diritto al corrispettivo pattuito.

5. L'esercente garantisce:
- a. Che è in grado di assicurare anche pasti caldi;
 - b. Che i locali ed il materiale per la somministrazione dei pasti siano in regola con la normativa igienico-sanitaria vigente in materia;
 - c. Che gli addetti al servizio di ristorazione siano in regola con la normativa in materia di assunzione e previdenza sociale, nonché in possesso del libretto sanitario ove prescritto;
6. L'Esercente è responsabile di eventuali danni derivanti al Comune di Castelvetro e/o ai suoi dipendenti in occasione o in conseguenza della fruizione del servizio di ristorazione, nonché a causa del mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie e del commercio in genere, ovvero di negligenza o colpa del personale addetto al servizio.
7. Il presente accordo ha validità fino ad esaurimento utilizzo dei buoni e comunque non oltre il 30/06/2025.
8. Per la gestione del servizio non è dovuta alcuna commissione aggiuntiva rispetto al valore nominale del buono-pasto. Il Comune pagherà alla ditta i buoni-pasto entro 60 giorni dalla data di ricevimento al protocollo della relativa fattura elettronica, corredata dai buoni-pasto medesimi in originale, controfirmati. Nella fattura dovrà essere indicato il numero di buoni pasto, a cui la stessa si riferisce, per i quali è stato erogato il servizio di mensa sostitutivo.
9. **Si fa rilevare, infine, che opererà la decadenza di diritto dalla presente convenzione, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora si rilevassero irregolarità a seguito degli accertamenti, in corso di svolgimento, relativi alle dichiarazioni rese dal titolare dell'esercizio o dal venir meno dei requisiti oggettivi o soggettivi.**

Castelvetro, lì

Per il Comune
Il Responsabile della II direzione
Dott. Simone Marcello Caradonna

Per la Ditta
L'amministratore